

## La Corte dei conti nella prospettiva europea

di Enrica Laterza\*

Ho scelto di trattare un argomento, quello dei rapporti tra la Corte dei conti e l'Europa, che dopo gli interventi programmati dei relatori che mi hanno preceduto, incentrati principalmente sulle origini e sull'evoluzione delle attribuzioni della Corte di conti italiana, attraverso un percorso storico che l'ha plasmata nei decenni, tende ad offrire spunti di riflessione in ordine a quelli che potrebbero essere gli scenari futuri su cui si affaccia il nostro Istituto.

Detto in altri termini, mi è sembrato quanto mai attuale cercare di dare un possibile contributo all'identificazione del nuovo ruolo – mi riferisco in questa sede, è bene precisarlo, solo al settore del controllo per la mia particolare collocazione professionale – che, in aggiunta alle attribuzioni tradizionalmente esercitate, si viene delineando per la Corte in questo momento particolarmente critico del ciclo economico, nel quale, in ragione delle interdipendenze tra politica economica, finanza pubblica e regolamentazione del settore finanziario nei vari paesi membri dell'Unione europea, le politiche economiche e di bilancio degli Stati nazionali dell'area dell'euro sono fortemente influenzate dai vincoli assunti dai Governi nazionali in sede comunitaria, che implicano uno spostamento dei poteri decisionali in tali materie al livello sovranazionale.

Un'analisi della collocazione della Corte dei conti italiana nel contesto europeo non può prescindere da una iniziale, pur breve rassegna di quelli che sono i compiti istituzionali che la vedono direttamente impegnata nei rapporti con gli organismi di controllo internazionali.

La proiezione della Corte dei conti italiana verso l'Europa data da lungo tempo, in quanto si fonda principalmente sul rapporto di cooperazione con la Corte dei conti europea, instaurato sin dal momento della nascita di questa Istituzione comunitaria, più di trenta anni fa.

La Corte dei conti europea, secondo quanto dispone l'art. 287 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (TFUE), esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione e degli organi da questa creati, controlla inoltre la legittimità e regolarità delle entrate e delle spese dell'Unione stessa ed accerta la sana gestione finanziaria.

Il controllo può aver luogo tanto sui documenti, quanto in caso di necessità "sul posto", presso le altre istituzioni della Comunità e negli Stati membri. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo.

Per quanto riguarda i rapporti tra la Corte europea e gli organismi superiori di controllo nazionali l'art. 287 del TFUE sancisce il principio di carattere generale che " La Corte dei conti europea e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro autonomia."

La cooperazione tra gli Istituti superiori di controllo degli Stati membri e la Corte dei conti europea trova una delle sue massime espressioni nelle riunioni dell'organismo definito " Comitato di contatto". Dal 1978, infatti, il Presidente della Corte europea ed i Presidenti delle Istituzioni Superiori di Controllo,

---

\* Presidente della Sezione di controllo per la Regione Piemonte.

quindi anche della Corte italiana, e si incontrano annualmente nell'ambito di dette riunioni, allo scopo di esaminare questioni di carattere generale e di facilitare lo scambio di informazioni e la cooperazione concreta.

Ciò è reso necessario non tanto dall'esistenza dell'obbligo giuridico di cooperazione, quanto dalla circostanza che la competenza della gestione delle risorse della UE, in particolare dei Fondi Strutturali, è ormai ampiamente decentrata presso le autorità nazionali degli Stati membri quali paesi beneficiari e, quindi, il baricentro dei controlli è andato progressivamente spostandosi verso tali Stati. Questo implica l'esigenza, oltre che di regolari scambi di informazione tra ISC, di far convergere le attività di controllo verso modelli e criteri condivisi e soprattutto di garantire un'applicazione quanto più possibile uniforme dei principi internazionali di audit.

A questo proposito è da ricordare che la Corte dei conti italiana fa parte dell'INTOSAI, l'Organizzazione che raggruppa tutti gli Organismi Superiori di controllo dei paesi dell'ONU, e che impronta l'esercizio delle proprie funzioni, oltre che la propria organizzazione, nei limiti di compatibilità con la legislazione interna, ai principi guida del controllo sulle finanze pubbliche adottati dall'INTOSAI nella dichiarazione di Lima.

Sul piano pratico, le principali forme di collaborazione tra la Corte dei conti italiana e quella europea consistono nella partecipazione di rappresentanti dell'istituzione italiana allo svolgimento delle indagini "sul posto" effettuate dalla Corte europea in Italia, nell'esecuzione di controlli congiunti bilaterali, sulla base di Protocolli d'intesa, nella reciproca comunicazione dei propri programmi di controllo.

Merita comunque di essere segnalato, sul fronte della legislazione interna, che, nel quadro dei nuovi controlli nati per la Corte dei conti italiana dalle riforme degli anni '90, nelle quali fu operata la scelta di ridurre i controlli preventivi di legittimità nell'intento di dare maggiore spazio ai controlli sui risultati, tra le attività da sottoporre ai controlli successivi sulla gestione fu ricompreso anche l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea, che a loro volta trainano i cofinanziamenti nazionali. Dispone, infatti, l'art. 3, comma 4, della Legge n. 90 del 1994: "La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il *controllo successivo* del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e *sui fondi di provenienza comunitaria*, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione".

Posto che, soprattutto a partire dal periodo di programmazione avviatosi nel 1989, circa l'ottanta per cento delle risorse europee viene gestito congiuntamente con i Paesi membri ( in particolare la spesa agricola e le azioni strutturali), l'ordinamento della spesa comunitaria si è andato orientando verso una sempre maggiore attribuzione di responsabilità agli Stati nazionali per la realizzazione "in loco" delle azioni, evidenziandosi in quest'ambito il ruolo centrale delle Regioni nel processo di programmazione e di attuazione dell'intervento comunitario.

Corollario della "decentralizzazione" della gestione dei Fondi strutturali è stata dunque la scelta del legislatore italiano di attribuire ad un organo di

controllo dello Stato, esterno e neutrale quale è la Corte dei conti, le connesse attività di sorveglianza. La legge n. 20 del 1994 nell'introdurre, quindi, nell'ordinamento il controllo successivo sui fatti di gestione – il quale oltre all'esame della regolarità dell'azione amministrativa, consiste nella verifica della rispondenza dei risultati di quest'ultima agli obiettivi stabiliti dalla legge, rilevandone contestualmente costi, modi e tempi - ha previsto che detto controllo debba essere esercitato anche sui "fondi di provenienza comunitaria" e che dell'impiego di essi, come delle risorse nazionali, si debba riferire annualmente al Parlamento.

Nell'esercizio di queste attribuzioni, la Sezione di controllo per gli Affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti redige una relazione annuale sull'utilizzazione dei fondi strutturali e svolge, sulla base di una programmazione selettiva, indagini specifiche. Ulteriori verifiche possono essere poi svolte in modo coordinato con la Corte dei conti europea, attraverso una comune metodologia di lavoro definita in sede di accordi o protocolli.

È indubitabile che pur non essendo normativamente previsto un collegamento funzionale tra le attività di audit svolte dalle Istituzioni superiori di controllo nazionali e la Corte dei conti europea, le attività di referto poste in essere dalla Sezione affari comunitari ed internazionali, oltre che destinate alle autorità nazionali italiane, possono essere di ausilio alla Corte europea nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, oltre che alla stessa Commissione UE.

Nel quadro della collaborazione con gli organismi europei si inseriscono anche le attività di controllo sulle irregolarità e le frodi comunitarie intraprese dalla Corte dei conti italiana in collaborazione con l'OLAF ( Ufficio europeo antifrode), in esecuzione di accordi stipulati allo scopo di darsi reciproca assistenza amministrativa nella prevenzione, contrasto e repressione del fenomeno delle frodi e delle attività illecite, che tanto danneggiano gli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri.

Definito per grandi linee l'assetto delle competenze istituzionali che vedono la Corte dei conti direttamente impegnata sul fronte europeo, che fondamentalmente ruotano intorno alla verifica del corretto utilizzo dei finanziamenti europei, come accennato nell'esordio della presente relazione si può invece rintracciare, nell'ambito delle attribuzioni intestate alla Corte dalla legislazione nazionale per il controllo della spesa pubblica interna, soprattutto quelle attribuite nell'ultimo decennio, un filo conduttore che le contraddistingue per essere teleologicamente collegate alla realizzazione dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La grave crisi finanziaria ed economica dell'area dell'euro, a partire dal 2007, ha determinato negli ultimi anni radicali cambiamenti nell'assetto delle istituzioni europee ed ha soprattutto introdotto penetranti limiti negli spazi economici di manovra degli stati nazionali. Detti mutamenti sono ovviamente ancora in atto ed i loro effetti devono in molti casi ancora manifestarsi in tutta la loro potenziale espansione. Ma quel che è certo è che già nell'immediato essi rendono evidente la centralità di un efficace sistema di controlli, sia nazionali che sovranazionali, per verificare l'attuazione delle misure intese al superamento delle situazioni di difficoltà in cui versano gli stati membri

dell'Unione europea, ed influiscono quindi profondamente sul modo di operare delle istituzioni di controllo.

In altri termini, l'adozione da parte delle autorità economiche europee di misure di sostegno a difesa della stabilità della moneta unica ( non è questa la sede per enumerarle, ma basti solo pensare, per limitarsi ai tempi recenti, alle iniziative assunte dalla Banca centrale europea per il rifinanziamento delle banche o per l'acquisto dei titoli del debito pubblico ) ha avuto come contropartita l'impegno da parte degli stati nazionali al consolidamento dei conti pubblici ed ha dunque reso ancora più stringente l'esigenza di controlli sull'attuazione delle disposizioni adottate in ambito nazionale, finalizzate all'aumento delle entrate ed al contenimento delle spese: a garantire in definitiva gli equilibri di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico.

Invero, sin dall'anno 1999 era stata introdotta in Italia la disciplina del Patto di stabilità interno, che, in attuazione dei vincoli derivanti dalla sottoscrizione in ambito europeo del Patto di stabilità e crescita, ha imposto, nel quadro di un generale coordinamento della finanza pubblica, il coinvolgimento delle autonomie territoriali nel perseguimento di obiettivi di contenimento del deficit e del debito pubblico.

A detto generale obiettivo di riduzione dei saldi finanziari si sono aggiunte anno dopo anno, attraverso le manovre finanziarie, numerosissime misure restrittive che hanno aggredito i vari fronti della spesa, ispirate, molto spesso per espressa definizione del legislatore, all'esigenza del "coordinamento della finanza pubblica" ed al "rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"; misure il cui ambito soggettivo di applicazione si è andato sempre più allargando, fino a ricomprendere tutte le amministrazioni inserite nel conto consolidato compilato annualmente dall'Istat.

Tutto questo fino ad arrivare, ed è questo il tema cruciale dei nostri giorni, all'inserimento nella Costituzione italiana dell'obbligo del pareggio di bilancio. E va qui rimarcato come l'Italia sia stata uno dei primi paesi europei ad introdurre nella propria Carta fondamentale l'obiettivo di perseguire l'equilibrio tra le entrate e le spese. La legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012 infatti, ha riformato in questo senso l'art. 81 della Costituzione ed ha inoltre introdotto nell'art. 97, al primo comma, il principio fondante per il quale " Le pubbliche amministrazioni (ndc tutte le pubbliche amministrazioni) in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico". Con detta legge costituzionale, in definitiva, i vincoli economici e finanziari che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono stati codificati in principi costituzionali quali appunto: il perseguimento degli equilibri di bilancio ed il contenimento del debito delle pubbliche amministrazioni, il divieto per il bilancio dello Stato di ricorrere all'indebitamento se non nelle avverse fasi del ciclo economico o per uno stato di necessità, la limitata facoltà di indebitamento per gli enti territoriali, condizionata alla definizione di piani di ammortamento e comunque all'equilibrio complessivo del comparto su scala regionale.

Anche se nel diritto eurocomunitario non sono in realtà rinvenibili atti propriamente normativi che impongano espressamente l'obbligo di inserire il principio del pareggio del bilancio nelle Costituzioni degli Stati membri, numerosi e molto ravvicinati negli ultimi tempi sono stati gli accordi ed i

provvedimenti nei quali le istituzioni economiche europee, per reagire alla crisi finanziaria ed alle manovre speculative sui debiti sovrani, hanno posto in maniera pattizia vincoli stringenti al governo dei conti pubblici nazionali, sia sul piano del disavanzo che del debito. Si pensi, solo in riferimento ai tempi più recenti, al Patto Europlus, sottoscritto dai capi di governo dell'area dell'euro l'11 marzo 2011, ai c.d. Six Pack - pacchetti di regolamenti e direttive comunitarie - approvati nel novembre 2011, e da ultimo al " Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione europea e monetaria " il c.d. Fiscal Compact, sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 da venticinque dei ventisette Stati membri, con il quale si è inteso rafforzare il coordinamento delle politiche economiche e dare più rigore alle discipline di bilancio, soprattutto attribuendo maggiore coerenza al principio del pareggio, attraverso la sua costituzionalizzazione.

La riforma costituzionale sul pareggio di bilancio, *rectius* sull'equilibrio del bilancio, è nata pertanto dalla volontà politica di esprimere adesione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in un momento di grave crisi finanziaria ed economica che ha rischiato di compromettere lo stesso progetto fondativo dell'Unione monetaria. Essa è stata, in definitiva, uno dei tasselli fondamentali della risposta italiana agli impegni presi in sede europea con la sottoscrizione del Fiscal Compact.

In questo mutato quadro istituzionale, che vede le politiche economiche e di bilancio degli Stati nazionali fortemente condizionate dall'adesione all'Unione monetaria e nel quale di conseguenza si rivela indeclinabile l'obbligo di onorare gli impegni assunti, assume ancora più risalto il ruolo svolto dalle istituzioni superiori di controllo. Per quanto riguarda l'Italia, la Corte dei conti, che per le garanzie dovute alla sua natura magistratuale riveste una posizione di indipendenza dai condizionamenti che per altri organismi di controllo potrebbero invece derivare da diversi sistemi di nomina, viene così ad esercitare funzioni che non sono più solo di tutela della legalità e dell'efficacia delle azioni amministrative, ma anche di garanzia degli equilibri di bilancio e del contenimento del debito nelle pubbliche amministrazioni, nell'ottica del coordinamento generale della finanza pubblica.

Il disegno del legislatore ordinario negli ultimi anni si è orientato in modo coerente in questa direzione, avallato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Senza ripercorrere tutte le attribuzioni della Corte dei conti, vediamo sinteticamente i momenti più salienti di questo percorso legislativo, non trascurando peraltro di sottolineare che già da molti anni, in sede di giudizio annuale di parificazione del rendiconto generale dello Stato, la Corte, oltre ad asseverare l'attendibilità e affidabilità dei dati esposti nel rendiconto, esprime anche le sue valutazioni sulle dinamiche della finanza pubblica e sui loro riflessi in termini di bilancio.

Per quanto riguarda specificamente le Autonomie territoriali, con la Legge n. 131 del 2003, la cd. Legge La Loggia, si poneva un importante tassello nella costruzione di un ruolo di garanzia più ampio della Corte, le cui attribuzioni si arricchivano proprio nel senso di una finalizzazione dei controlli alla verifica del rispetto dei vincoli di bilancio in una prospettiva europea. Nell'art. 7 della legge si statuiva infatti che " La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della

finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea". Le si attribuivano dunque nuovi poteri di controllo nei confronti delle Autonomie territoriali, chiamate a partecipare unitamente allo Stato centrale al processo di risanamento della finanza pubblica, consacrando per la prima volta in un testo di diritto positivo che detti controlli erano direttamente funzionali alla verifica del rispetto dei vincoli di bilancio derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

In attuazione della predetta disposizione l'Istituto, attraverso la Sezione centrale delle autonomie, svolge il compito di vigilare e riferire annualmente al Parlamento in merito al rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli di derivazione comunitaria.

Nella successiva legge n. 266 del 2005, la legge finanziaria per il 2006, all'art 1, commi 166 e seguenti, si disponeva che "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali trasmettono alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo". In particolare il controllo della Corte deve essere focalizzato a far emergere le gravi irregolarità (quelle ovviamente suscettibili di mettere in discussione gli equilibri di bilancio e dunque la capacità stessa dell'ente di realizzare i propri obiettivi), i comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, il mancato rispetto del Patto di stabilità. Trattasi di un controllo sulla programmazione e sulla gestione finanziaria e patrimoniale degli enti locali, svolto dalle Sezioni regionali di controllo della Corte, molto penetrante e capillarmente diffuso sul territorio in quanto si estende a tutti gli enti indipendentemente dalla loro dimensione demografica; esso si svolge inoltre ogni anno ed abbraccia quindi l'intero ciclo del bilancio. L'incipit della norma: " Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica ...." indica che la "ratio" della disposizione è stata proprio quella di monitorare l'osservanza da parte delle Autonomie territoriali, coinvolte nel raggiungimento degli obiettivi generali di finanza pubblica, non tanto delle regole formali poste a presidio delle legalità delle azioni, sicuramente anche quelle, quanto delle prescrizioni che assicurano gli equilibri di bilancio e delle misure di contenimento della spesa varate dal Parlamento con le manovre finanziarie. Si pensi appunto al Patto di stabilità e a tutte le altre numerose, rigorose misure restrittive della spesa, soprattutto di quella corrente, imposte con le leggi di stabilità e con le altre norme di coordinamento finanziario. Tutto ciò al fine di assicurare il rispetto del quadro delle compatibilità economico - finanziarie imposte dall'Unione Europea per realizzare il processo di convergenza, coinvolgendo in tale impegno tutte le componenti territoriali nelle quali si articola la Repubblica.

Ed ancora, con la legge 244 del 2007, la legge finanziaria per il 2008, in particolare con l'art. 3, comma 65, che modificava l'art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, si attribuiva alla Corte l'ulteriore compito di redigere annualmente un referto generale " ai fini del coordinamento della finanza

pubblica". Espressione di questa funzione sono i "Rapporti sul coordinamento della finanza pubblica", che vengono annualmente inviati al Parlamento e che costituiscono un importante monitoraggio sul funzionamento delle disposizioni per il c.d. coordinamento finanziario, poste in essere sia dalla legislazione statale, sia dai meccanismi disciplinati dal Patto di stabilità e dal Patto per la salute.

Infine, con la legge n. 196 del 2009, la legge generale di contabilità, all'art. 17, comma 9, confermandosi e rafforzandosi peraltro precedenti disposizioni, si stabiliva che "Ogni quattro mesi la Corte trasmette alle camere una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega".

Questo breve excursus mostra come nella legislazione degli anni 2000 si sia venuto a delineare un assetto dei controlli esterni demandati alla Corte dei conti che, in aggiunta alle tradizionali attribuzioni, la vede sempre più impegnata nell'esame degli andamenti di finanza pubblica e del rispetto delle discipline di bilancio, sia nei confronti delle Amministrazioni centrali che degli enti territoriali. Ciò è venuto a coincidere con un coerente processo di regionalizzazione delle strutture della Corte, che attualmente con le sue Sezioni regionali, di controllo e giurisdizionali, innerva l'intero territorio della Repubblica.

In apparente controtendenza, va ricordato come, con la medesima legge costituzionale di riforma n.1 /2012, che ha introdotto nella Costituzione la "regola aurea" del pareggio di bilancio, sia stata altresì rimessa ad una legge rinforzata, da approvarsi con la maggioranza assoluta dei due rami del Parlamento, "l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio" (art. 5, c. 1, lett. f).

Non si è trattato però, contrariamente a quanto da alcuni commentatori inizialmente ritenuto, di una battuta d'arresto nel percorso rafforzativo delle competenze della Corte.

Come è stato correttamente osservato nel parere sul disegno di legge costituzionale reso al Parlamento il 13 dicembre 2011 dalle Sezioni Riunite della Corte, "le funzioni che dovrebbe esercitare il novello organismo indipendente e quelle intestate alla Corte risulterebbero comunque ad un tempo differenziate e complementari nell'esercizio di ruoli ontologicamente diversi." L'attività dell'istituendo organismo avrebbe sostanzialmente funzione strumentale e di servizio a favore del Parlamento, laddove invece la Corte dei conti, in linea peraltro con le regole dell'Unione europea che richiedono "un'analisi affidabile e indipendente eseguita da organismi ....dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri" continuerà a fornire il suo contributo nel monitoraggio sia consuntivo che preventivo sui bilanci, "tecnicamente fondato sulle analisi istituzionali svolte nei diversi ambiti del controllo, insieme a valutazioni sugli andamenti tendenziali

della spesa e delle entrate e sugli effetti delle misure prese nel loro impatto diretto sugli equilibri di bilancio e nei loro effetti sull'economia".

Nel quadro evolutivo sin qui descritto di un sempre maggiore risalto del ruolo della Corte dei conti quale autorità di controllo esterno garante degli equilibri economico – finanziari, in tutti i livelli di governo, per gli effetti che da essi scaturiscono sul contesto europeo, si inserisce, da ultimo, il recente decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012, in corso di conversione.

Nel testo di recente approvato dalla Camera dei deputati il decreto prevede l'adeguamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, al fine di rafforzare appunto il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. In particolare, vengono demandati alle Sezioni regionali della Corte: la verifica sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali; l'esame sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi delle regioni, con attenzione alla gestione delle società partecipate, e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza dei vincoli costituzionali all'indebitamento, della sostenibilità dell'indebitamento stesso, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari; il giudizio di parificazione del rendiconto regionale, nelle forme della giurisdizione; il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali.

I poteri di verifica delle Sezioni regionali della Corte vengono altresì rinforzati anche nei confronti delle Province e dei Comuni, per i quali è altresì prescritto un esame semestrale sulla legittimità e la regolarità delle gestioni e sul funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio.

Per concludere, nei nuovi scenari in cui sarà chiamata ad operare nei prossimi anni, la Corte dovrebbe porsi non più solo quale controllore della legalità e dell'efficacia dell'amministrazione, compito peraltro tuttora di profonda pregnanza, anche per l'opinione pubblica, in un momento storico in cui sono emersi nel nostro Paese tanti comportamenti devianti dal corretto utilizzo delle risorse drenate alla collettività dal prelievo fiscale. Come organo dotato delle necessarie competenze sul piano tecnico ed effettivamente indipendente dalle autorità che adottano le scelte politiche di bilancio ( Governo e Parlamento), la Corte può altresì operare un sereno scrutinio sulla legge di bilancio, sulla legislazione di spesa e fiscale, sull'effettivo rispetto della regola aurea del pareggio in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni: in definitiva sugli equilibri complessivi di finanza pubblica, per gli effetti che da essi si ripercuotono sul contesto europeo.

In questo quadro, la legge attuativa del pareggio di bilancio, che dovrà dettare la disciplina interna di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, attualmente all'esame del Parlamento, potrebbe apportare rilevanti elementi di novità, intanto definendo i confini tra le attribuzioni del nuovo organismo da costituire presso le Camere e la Corte dei conti, al tempo stesso rafforzando gli strumenti di controllo a disposizione di quest'ultima e soprattutto introducendo la possibilità di un accesso diretto della Corte dei

conti alla Corte costituzionale per la violazione dell'art. 81 della Costituzione, sotto il profilo della copertura finanziaria, ad opera delle leggi di spesa, statali e regionali.